



COMUNE di SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
PER L’AFFISSIONE
DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
SUGLI SPAZI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/03/2021;
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/07/2023

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Luoghi di affissione

Art. 3 – Durata di affissione

Art. 4 – Modalità di affissione

Art. 5 – Pagamento del diritto

Art. 6 – Versamento del diritto

Art. 7 – Divieto di pubblicità

Art. 8 – Pubblicità sulle bacheche per affissioni annunci funebri

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 - Applicazione

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci mortuari e degli avvisi collegati all'evento luttuoso (ringraziamenti e trigesima, anniversario e simili).

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci mortuari e degli avvisi collegati all'evento luttuoso (come meglio specificati nell'art. 1) sono indicati nell'apposito elenco disponibile presso l'ufficio tributi.

Articolo 3 – Durata di affissione

1. La durata di affissione degli avvisi relativi agli annunci funebri è pari a 10 giorni;
2. Nessun annuncio dovrà coprire avvisi non ancora scaduti; solo nel caso di insufficienza di spazi disponibili, potrà essere coperta l'affissione recante la data meno recente.
3. In caso di accertato mancato rispetto di quanto al comma 2. l'impresa funebre che ha causato la copertura del manifesto non scaduto è sanzionata con ammenda da € 50,00 e sino ad € 500,00 (in caso di recidiva).

Art. 4 – modalità di affissione

1. Per gli avvisi connessi ad eventi luttuosi (ringraziamento e trigesima, anniversario e simili) l'affissione viene effettuata dal servizio affissioni del Comune, previa consegna del materiale presso l'ufficio tributi (orario 8,30 – 12,30) tassativamente almeno 2 gg prima di quello dal quale decorre l'affissione; l'affissione dei necrologi (annunci lutto) deve essere effettuata dalla ditta di Onoranze Funebri;
2. Tutti gli annunci devono essere di dimensioni non superiori a 45 cm di larghezza e 33 cm di altezza;

Articolo 5 – pagamento del diritto

1. Per le affissioni di avvisi di cui all'art. 4 è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie (Legge 27 dicembre 2019, n.160), le cui tariffe vengono approvate annualmente con apposito atto;
2. Le affissioni effettuate in proprio sono soggette al rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente, nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 qualora effettuate in difformità del regolamento.

Articolo 6 – versamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni avviene a seguito emissione avviso pagamento PagoPa;

Articolo 7 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e avvisi vari connessi ad eventi luttuosi è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre o, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.

3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
- a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "Servizio funebre effettuato dalla ditta" ovvero "Affissione effettuata da", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2.

Articolo 8 – Pubblicità sulle bacheche per affissioni annunci funebri

1. Sulle bacheche destinate all'affissione degli annunci funebri di proprietà comunale le ditte di onoranze funebri possono affiggere le insegne recanti il loro nominativo a scopo pubblicitario, in relazione alla facoltà del Comune di procedere con l'affidamento in concessione degli spazi sui singoli impianti unitamente alla riscossione dell'imposta dovuta.

Articolo 9 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma di Euro 30,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. 3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione delle affissioni effettuate in violazione del presente regolamento.
3. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione.

Art. 10– Applicazione

1. Il presente regolamento, composto di n. 10 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.